



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 28-11-2025

OGGETTO: TRIBUTI- CANONE UNICO PATRIMONIALE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C.C. N. 59 DEL 20.12.2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:30 nel Palazzo Municipale, previa convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Consiglieri in carica n. 11 di cui presenti n. 9 e assenti n. 2

Biondi Alessandra	Presente	BERTACCINI MARCO	Presente
MONACI FABIO	Presente	SAVOI ALBERTO	Presente
MARTINI CHIARA	Presente	RAFFAELLI ANDREA	Presente
ROSSI LORENZO	Assente	ZUFFI BENEDETTA	Presente
ROSSI FRANCO	Assente	BAGNOLI ENRICA	Presente
CHIEZZI MANUELE	Presente		

Partecipa ed assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Simoncelli Fabio incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza la Dott.ssa Alessandra Biondi in qualità di sindaco, e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, per discutere l'argomento in oggetto.

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la proposta di deliberazione che riporta il seguente esito:

Biondi Alessandra	Favorevole	ROSSI LORENZO	
BERTACCINI MARCO	Favorevole	ZUFFI BENEDETTA	Favorevole
MONACI FABIO	Favorevole	ROSSI FRANCO	
SAVOI ALBERTO	Favorevole	BAGNOLI ENRICA	Contrario
MARTINI CHIARA	Favorevole	CHIEZZI MANUELE	Contrario
RAFFAELLI ANDREA	Favorevole		



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

VISTI:

- -l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- -l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- -l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- -l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- -l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3 quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO inoltre l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 01.04.2021, avente ad oggetto “Canone Unico Patrimoniale istituito con L.160/2019 – approvazione regolamento” è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale; e che con delibera di Consiglio Comunale n.59 del 20/12/2024 sono state apportate modifiche allo stesso;

PRESO ATTO che l'Amministrazione intende aggiornare la disciplina inerente il canone mercatale;

RILEVATA la competenza della Giunta Comunale nella determinazione delle tariffe;



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

RITENUTO, di dover procedere alla modifica e/o introduzione dei seguenti articoli relativi al regolamento del canone unico patrimoniale:

- Art. 24 – Riduzioni - (articolo modificato)
- Art. 60 – Disposizioni generali - (nuovo articolo)
- Art. 61 – Presupposto del canone - (nuovo articolo)
- Art. 64 – Tariffa - (articolo modificato)
- Art. 65 – Criteri per la determinazione del canone - (articolo modificato)

EVIDENZIATO che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente Regolamento Comunale disciplinante il Canone Unico Patrimoniale, recependo le modifiche proposte,

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato alla presente;

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2026;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al presente atto ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 58 del 28-11-2025 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 4 di 7

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico predisposto presso il Comune di Civitella Paganico ai sensi del D.Lgs 82/2005 è conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di approvare le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del CANONE UNICO PATRIMONIALE composto dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di cui alla L. 160/2019 art 1 c- 837, allegato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
- di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- di dare atto che le tariffe per l'anno 2026 saranno approvate con delibera di Giunta;
- di stabilire che le disposizioni del Regolamento di disciplina del canone unico decorrono dal 01/01/2026 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Biondi Alessandra

Fabio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Simoncelli



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Civitella Paganico, lì 01-12-2025
SEGRETARIO

IL VICE

Simoncelli Fabio

**OGGETTO: TRIBUTI- CANONE UNICO PATRIMONIALE - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C.C. N. 59 DEL 20.12.2024**

**D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 49
PARERI ISTRUTTORI SULLA PROPOSTA DEL SERVIZIO:
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI**

Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLARITA' TECNICA.
Civitella Paganico, lì 26-11-2025.

II

Responsabile del Servizio

Sandra Bastianini

Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLAR.CONTABILE.
Civitella Paganico, lì 26-11-2025.

II

Responsabile del Servizio

Sandra Bastianini